

# Relazione sulla gestione e Rendiconto finanziario



ANTONIO SANGES  
24 MAGGIO 2022



## ➤ Relazione sulla gestione e rendiconto finanziario:

- ➔ Bilancio: "Modifiche del codice della crisi" e adeguati assetti organizzativi;
- ➔ Relazione sulla gestione: continuità aziendale ed indici di bilancio;
- ➔ Rendiconto finanziario: struttura e flussi;
- ➔ Reddito d'impresa: Principio inerenza costi aziendali
- ➔ Case study e giurisprudenza di riferimento;

Imprese sane con "adeguati assetti organizzativi" art. 2086 c.c.

La mancata adozione di "adeguati assetti organizzativi" è più grave in un'impresa in condizioni di "equilibrio economico finanziario" piuttosto che in un'impresa già in crisi.

→ Tribunale imprese di Cagliari pronuncia del 19 gennaio 2022

**N.B.:** Adeguati assetti e Relazione sulla gestione

# **Crisi d'impresa e continuità aziendale**

- **Gli strumenti "di controllo basati sui dati di bilancio" sono costituiti su dati storici ed offrono giudizi su risultati aziendali precedenti;**
- **Tali dati non rispettano la "continuità aziendale" in quanto identificano uno stato di crisi già avviata e conclamata;**
- **Tale sistema dimostra nei fatti la responsabilità degli amministratori;**

**N.B.: Tribunale Milano - Sezione Imprese - sent. 19  
ottobre 2019**

## **Crisi d'impresa e continuità aziendale**

### **Sistema di rilevazione della "performance aziendale"**

- **Implementare "azioni strategiche" si determinano i presupposti di "continuità aziendale" e la sua evoluzione;**
- **Soddisfare i concetti di "assetto organizzativo amministrativo e contabile art. 2086 c.c."**

**N.B.: Tribunale di Milano - Sezione Imprese sent. Del 19 ottobre 2019  
Ordinanza Corte di Cassazione sent. 20389 del 28 settembre 2020**

# Codice della Crisi d'impresa: Riferimenti normativi

D. Lgs. 14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

D.L. 23/2020 convertito in Legge 40/2020

D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020

D.L. 118 del 24 agosto 2021 – G.U. n. 202 del 24 agosto 2021

# Novità Codice della Crisi

Con il decreto legge 118/2021, pubblicato nella G.U. n. 202 del 24 agosto 2021, sono state adottate una serie di misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale:

-è stato **differito al 15 luglio 2022** il termine di entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al Decreto Legislativo 14/2019,

-è stata **posticipata al 31 dicembre 2023** la decorrenza con riferimento alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi,

-stata prevista la possibilità, **a partire dal 15 novembre 2021**, di utilizzare una nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa rivolta agli imprenditori commerciali e agricoli che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario e che ciò renda probabile la crisi o l'insolvenza.



**Codice Crisi  
d'Impresa D. Lgs. N.  
14/2019**



# Codice Crisi d'Impresa D. Lgs. N. 14/2019

- Art. 375 - Assetti organizzativi dell'impresa
- Art 377 - Assetti organizzativi societari
- Art. 378 – Responsabilità degli amministratori
- Art. 379 – Nomina degli organi di controllo



# **Codice Crisi d'Impresa D. Lgs. N. 14/2019:squilibri economici e finanziari**

In questa fase gli amministratori di società sono pertanto tenuti a svolgere valutazioni sul proprio business, sulla sua organizzazione e sulle regole societarie, in linea con il contenuto di cui all'art. 2086 C.C., più consone ad agevolare la ripresa e soprattutto a sfruttare i correttivi e le sospensioni in grado di correggere e migliorare gli squilibri economici, finanziari e patrimoniali; nonché ad assicurare il mantenimento della continuità aziendale.

# Codice della Crisi d'impresa - Artt. 2403 – 2047 C.C.

## **Art. 2403 c.1 - Doveri del Collegio Sindacale**

*«... vigila ... sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ... e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento».*

## **Art. 2407 c.2 – Responsabilità del Collegio Sindacale**

*« ... responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato ...».*

COMPOSIZIONE  
NEGOZIALE DELLA  
"CRISI D'IMPRESA"  
D.LEGGE N.  
118/2021 – LEGGE  
N. 147/2021

# COMPOSIZIONE NEGOZIATA

## "CRISI D'IMPRESA"

### DEFINIZIONE

- Strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento.

### SOGGETTI COINVOLTI

- L'imprenditore – Un terzo esperto ed indipendente – Tutti i creditori della società – fisco ed Enti previdenziali

### SOGGETTI DESTINATARI

- L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in una condizione di squilibrio economico e finanziario che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza.

# COMPOSIZIONE NEGOZIATA

## "CRISI D'IMPRESA"

### MODALITA' DI ACCESSO

Deposito di un'istanza presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, per la nomina di un esperto indipendente che si occupi del risanamento dell'impresa.

### COMPITI DELL'ESPERTO

.agevolare le trattive tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

### ISTANZA DI NOMINA DELL'ESPERTO

L'istanza di nomina dell'esperto è presentata tramite la piattaforma telematica della NCCI mediante la compilazione di un modello che contiene le informazioni utili per la nomina e lo svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto.

Decreto Dirigenziale  
Direttore Generale Affari  
Interni del 28/09/2021

Composizione negoziata per  
la soluzione della Crisi  
d'Impresa D.L. N. 118/2021  
– Legge N. 147/2021

# DECRETO DIRIGENZIALE

## Le 5 fasi della composizione negoziata

1) L'esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

2) Le istruzioni per la redazione del piano di risanamento e per le analisi della sua coerenza, attraverso la checklist

3) La conduzione della composizione negoziata

4) La formazione degli esperti

5) Le istruzioni per l'implementazione e l'utilizzo della piattaforma telematica

## Determinazione dell'entità del debito che deve essere ristrutturato (somma algebrica)

+	Debito scaduto	
	<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	
+	(più) debito riscadenziato o oggetto moratorie	
+	(più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	
+	(più) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
+	(più) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	
-	(meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	
-	(meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	
-	(meno) stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	

**TOTALE (A)**

## Determinazione dell'entità del debito che deve essere ristrutturato (somma algebrica)

+	Stima del margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti a regime	
-	(meno) investimenti di mantenimento annui a regime	
+	(meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	
<b>TOTALE (B)</b>		

**Nel caso l'impresa sia prospetticamente in equilibrio, ossia in grado almeno dal secondo anno, di realizzare flussi di cui al totale (B) maggiori di zero e destinati a replicarsi, allora**

**Il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra:**

**Totale (A)**

Il debito che deve essere ristrutturato

**Totale (B)**

L'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito

# Crisi d'impresa: obblighi dell'imprenditore

## Art. 2086 cc

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



# **Codice Crisi: Adeguate assetto organizzativo**

# Crisi: Adeguato assetto organizzativo

È pertanto richiesta in capo ai sindaci e/o revisori di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente:

- L'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa;
- L'equilibrio economico-finanziario dell'impresa;
- Il prevedibile andamento della gestione.

# Crisi: Adeguato assetto organizzativo

La riforma punta ad incentivare la c.d. «cultura del rischio» o «cultura dei controlli interni» anche all'interno delle imprese, prestando maggiore attenzione nella predisposizione dei propri assetti organizzativi e dei modelli di governance.

N.B.: → L'esigenza di dotarsi di modelli di sistemi di controlli interni più adeguati è un'opportunità per affrontare l'accresciuta complessità competitiva.

N.B.: → Il sistema dei controlli interni riveste un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale assicurando che l'attività di impresa sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

# Assetto organizzativo: moduli di intervento

Un assetto organizzativo si definisce “adeguato” quando presenta le seguenti caratteristiche:

- è basato sulla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- evidenzia una chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione;
- ha la capacità di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali;

N.B.: ➔ La chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità deve essere definita attraverso l'organigramma aziendale che ha il compito di inquadrare la struttura aziendale.

N.B.: ➔ Nel caso delle imprese di minori dimensioni (Pmi) la struttura organizzativa, essendo più semplice, può consentire una minore formalizzazione degli assetti organizzativi sopra descritti, anche a causa della semplicità dei processi e delle procedure, sia in termini numerici che in considerazione della tipologia di attività e quantità di persone coinvolte.

# Assetto organizzativo: moduli di intervento

Nel predisporre gli adeguati assetti organizzativi, l'organo amministrativo deve definire:

- i processi aziendali, intesi come l'insieme delle attività poste in essere con ordine logico ed una sequenza temporale ben definita per il raggiungimento di un obiettivo specifico;
- le procedure aziendali intese come regole da seguire per lo svolgimento, durante i processi, di determinate attività;
- la sequenza delle attività stesse e le decisioni che ne sono alla base e gli eventi da cui derivano le decisioni; - le procedure che garantiscono la corretta registrazione delle informazioni aziendali all'interno del sistema informativo;
- l'esistenza di direttive e procedure per l'autorizzazione e l'approvazione delle operazioni;
- le mansioni aziendali e le responsabilità oggetto di controllo, con indicazione analitica delle responsabilità e dei doveri principali relativi ad un particolare lavoro;
- i regolamenti interni e le eventuali ulteriori mappature dei processi aziendali come ad esempio la certificazione dei sistemi di gestione della qualità, ambientali, dell'energia, della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro o attinenti alla responsabilità sociale dell'impresa.

# Adeguato Assetto: il ruolo degli amministratori

## Definizione:

Il controllo interno è un processo continuo.

È svolto dal Consiglio di Amministrazione e dalla struttura aziendale.

Si prefigge di raggiungere con ragionevole certezza obiettivi quali:

- efficacia ed efficienza delle attività operative
- attendibilità delle informazioni di bilancio
- conformità alle leggi ed ai regolamenti
- protezione del patrimonio

# Adeguato Assetto: identificazione dei rischi

Nelle imprese di dimensioni minori in cui è improbabile che esista un processo formale di valutazione dei

rischi, **il revisore discute con la direzione** su come siano stati identificati e affrontati i rischi connessi all'attività svolta.

Gli aspetti che il revisore dovrebbe considerare sono le modalità con cui la direzione:

- identifica i rischi rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria;
- stima la significatività dei rischi;
- valuta la probabilità che tali rischi si verifichino;
- decide sulle azioni da intraprendere per gestirli.

# Relazione sulla gestione

## Art. 2428 – 1° comma c.c.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, agli investimenti, con descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta.

## Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

- Individuazione indicatori finanziari;
- Performance finanziaria;
- Performance patrimoniale;
- Performance economica;
- Approvazione bilancio entro 180 giorni

## INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI

- L'illustrazione dell'andamento della gestione nei vari settori della società consiste nella suddivisione del volume d'affari e del risultato d'esercizio fra le *divisioni produttive* della società medesima per consentire al lettore del bilancio di individuare i settori che hanno originato **risultati positivi** e quelli, invece, che hanno originato **risultati negativi** nel corso dell'esercizio.

- L'analisi sopra citata deve essere, inoltre, coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli **indicatori di risultato finanziari**

e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

-

## INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI FINANZIARI

- Pertanto, nella redazione della relazione sulla gestione occorre considerare quali siano gli indicatori *finanziari* più rilevanti da indicare.
- Il riferimento del legislatore ad "indicatori finanziari" ("*financial ratios*") deve essere inteso in senso ampio, così da comprendere tutti quegli indicatori, non solo di natura strettamente finanziaria ma anche patrimoniale ed economica, necessari a rappresentare fedelmente ed in maniera equilibrata ed esauriente lo stato di salute della gestione dell'impresa nei diversi e complementari aspetti che la caratterizzano (performance finanziaria, patrimoniale ed economica).

## PERFORMANCE FINANZIARIA

- La "*performance* finanziaria" riguarda l'analisi delle relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie.

Lo studio dell'aspetto finanziario è finalizzato a valutare la caratteristica attitudinale e stabilizzata dell'impresa a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in modo economico e tempestivo, ovvero senza ricorrere a smobilizzi eccezionali o a fonti straordinarie di finanziamento (caratteristica della *liquidità*).

## PERFORMANCE FINANZIARIA

- Da questo punto di vista indicatori molto significativi sono "*cash flow* inteso come sommatoria tra l'utile e i costi non monetari (ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) al netto dei ricavi non monetari utili e perdite su cambi da valutazione) ed indici di situazione finanziaria quali il **capitale circolante netto** (attivo circolante al netto delle passività a breve termine).
- Nell'ambito dell'aspetto finanziario un indicatore molto utilizzato anche per la valutazione del merito creditizio delle imprese è il **rapporto tra i debiti finanziari ed il margine operativo lordo** che illustra il tempo medio di rientro dei definiti finanziari.

## PERFORMANCE PATRIMONIALE

- La "*performance patrimoniale*" concerne l'esame della relazione che intercorre tra il patrimonio netto (o capitale proprio) e i debiti (o capitale di credito o capitale di terzi). L'analisi patrimoniale è volta a verificare l'esistenza di un equilibrio, all'interno delle fonti di finanziamento, tra il capitale proprio ed il capitale di terzi (caratteristica della *solidità*).
- L'indicatore insostituibile della performance patrimoniale è l'indipendenza finanziaria determinata dal rapporto del **patrimonio netto sul totale passivo**.

## PERFORMANCE ECONOMICA

- La "*performance economica*" consiste nell'osservazione della relazione tra il flusso dei costi ed il flusso dei ricavi, al fine di verificare la stabilizzata attitudine dell'impresa a mantenere una condizione di equilibrio economico (capacità del flusso di ricavi di fronteggiare in modo durevole il flusso dei costi) necessaria per operare durevolmente.
- La capacità di conseguire tale equilibrio deve essere stabile (cioè presente sul lungo periodo) anche se non necessariamente costante (caratteristica dell'«economicità/redditività»).

In tale *performance* si possono utilizzare diversi *ratio*, ma quello certamente più diffuso è la redditività operativa espressa dal *Return on Investment*.

## **Conto Economico Riclassificato**

Ricavi delle vendite

Produzione interna

### **Valore della produzione operativa**

Costi esterni operativi

### **Valore aggiunto**

Costi del personale

### **Margine Operativo Lordo**

Ammortamenti e accantonamenti

### **Risultato Operativo**

Risultato dell'area accessoria

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)

### **Ebit normalizzato**

Risultato dell'area straordinaria

### **Ebit integrale**

Oneri finanziari

### **Risultato lordo**

Imposte sul reddito

### **Risultato netto**

## ➤ **Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni**

Margine primario di struttura

Quoziente primario di struttura

Margine secondario di struttura

Quoziente secondario di struttura

## ➤ **Indici sulla struttura dei finanziamenti**

Quoziente di indebitamento complessivo

Quoziente di indebitamento finanziario

## **Stato Patrimoniale per aree funzionali**

### **Impieghi**

Capitale Investito Operativo

- Passività Operative

Capitale Investito Operativo netto

Impieghi extra operativi

### **Capitale Investito Netto**

#### **Fonti**

Mezzi propri

Debiti finanziari

**Capitale di Finanziamento**

## Indici di redditività

ROE netto

ROE lordo

ROI

ROS

# Relazione sulla Gestione art. 2428 c.c.

## **Stato Patrimoniale finanziario**

### **Attivo fisso**

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

### **Attivo circolante**

Magazzino

Liquidità differite

Liquidità immediate

### **Capitale investito**

### **Mezzi propri**

Capitale Sociale

Riserve

### **Passività consolidate**

### **Passività correnti**

### **Capitale di finanziamento**

# Continuità aziendale: la normativa di riferimento

**CODICE CIVILE Art. 2423 bis c.1:** Princìpi di redazione del bilancio «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e **nella prospettiva della continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato»

## **OIC 11**

La “continuazione dell'attività” dell'impresa è un postulato del bilancio, regola, cioè di gerarchia superiore alle regole e ai principi particolari applicabili a specifiche fattispecie.

**N.B.: → POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO:**

La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata

# Continuità aziendale: la normativa di riferimento

## OIC 11

... prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito.

... funzionamento a meno che non intervenga una delle cause di scioglimento di cui all'art 2484 del codice civile. GLI AMMINISTRATORI DEVONO acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione previste al par. 19, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa

# Continuità: verifica del presupposto ed esistenza operativa

Cosa si intende per continuità aziendale?

Come si può determinare se un'impresa è ancora in continuità aziendale e per quanto tempo?

- CONTINUAZIONE DELL'ESISTENZA OPERATIVA PER UN FUTURO PREVEDIBILE
- VALUTAZIONE in una ottica in linea con i piani strategici interni con un orizzonte temporale di 3 - 5 anni (ottica di PREVISIONE)

# Continuità aziendale: Nota Integrativa

**CODICE CIVILE:** Art. 2427 comma 1 n.22-quater: Contenuto della nota integrativa «La nota integrativa deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.»

**OIC 29:** Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio - paragrafi 59 – 67 «I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.»

**IAS 10: Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**

«Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, sia favorevoli sia sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione »

# Continuità aziendale: OIC 29

Identifica tre tipi di eventi:

- a) Fatti successivi che "devono" essere recepiti in bilancio
- b) Fatti successivi che "non devono" essere recepiti in bilancio
- c) Eventi successivi che "possono incidere sulla continuità aziendale"

# Continuità aziendale: IAS 10

Identifica due eventi e stabilisce un principio da rispettare sempre:

L'impresa non deve preparare il proprio bilancio secondo i criteri propri di un'impresa in funzionamento, se i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio indicano che il postulato della continuità aziendale non è più appropriato.

Le due tipologie:

- a) Fatti che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica).
- b) Fatti che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica).

# Continuità aziendale: Art. 2427 – comma 1 C.C.

## Art. 2427, comma 1, n. 22 quater) CC

La nota integrativa deve indicare: la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

# Continuità aziendale: Art. 2427 – comma 1 C.C.

## Art. 2427, comma 1, n. 22 quater) CC

Nell'illustrazione del fatto intervenuto, si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile.

# Crisi d'impresa: obblighi dell'imprenditore

## Art. 2086 cc

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

# **Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti**

**1 Stadio dell'INCUBAZIONE**

**2 Stadio della MATURAZIONE**

**3 Stadio della CRISI CONCLAMATA  
MA ANCORA REVERSIBILE**

**4 Stadio dell'INSOLVENZA  
REVERSIBILE**

**5 Stadio dell'INSOLVENZA  
CONCLAMATA IRREVERSIBILE**

# **Indici BILANCIO**

## **per valutare il rischio d'impresa**

**INDICE  
INDEBITAMENTO**

**INDICE DI  
STRUTTURA**

**INDICE LIQUIDITÀ  
CORRENTE**

**INDICE LIQUIDITÀ  
IMMEDIATA**

# Indici BILANCIO

## valori ottimali e valori limite

	SITUAZIONE OTTIMALE	SEGNALI D'ALLARME	RISCHIO DEFAULT
■ INDICE DI INDEBITAMENTO	$1,5 \leq I.I. \leq 2,5$	$2,5 \leq I.I. \leq 3,5$	$>3,5$
■ INDICE DI STRUTTURA	$1 \leq I.S. \leq 2$	$= 1$	$<1$
■ INDICE DI LIQUIDITA' CORRENTE	$\geq 2$ $= 2$	$1,5 \leq I.L.C. \leq 2$	$<1,5$
■ INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA	$> 2$ $> 1$	$= 2$ $= 1$	$< 2$ $< 1$

# Balanced Scorecard

## Sistema di misurazione

### DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"CRUSCOTTO DI CONTROLLO"*

N.B.

➤ Organizzare le attività di tutte le parti dell'azienda "Attorno ad una comune comprensione degli obiettivi della Governance"

N.B.

➤ Risultano essere soddisfatte le normative sulla "continuità aziendale di cui al D. Lgs. N. 14/2020 e art. 2082 – 2° comma (Srl), art. 2380 – bis e 2381 (Spa), art. 2475 e 25257 (Soc. Persone)

# Balanced Scorecard

## Sistema di misurazione

### DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"BENEFICI"*

- Aiuta ad allineare le misurazioni di performance con la strategia ad ogni livello dell'organizzazione;
- Fornisce al management un quadro completo delle attività operative
- Facilita la comunicazione e la comprensione degli obiettivi e strategie aziendali
- Fornisce un feedback strategico con il mercato di riferimento
- Il sistema di misurazione della performance consente di creare quel legame spesso mancante tra strategia aziendale e azione gestione operativa.

N.B. →

# Balanced Scorecard

## Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"LA MAPPA STRATEGICA"*

N.B.

➤ Ricercare le relazioni "causa/effetto" tra efficaci modelli che rappresentano la realtà aziendale e "attivare sinergie" tra i processi di apprendimento a livello organizzativo.

# Balanced Scorecard

## Sistema di misurazione

DELLA PERFORMANCE AZIENDALE *"VISION E STRATEGIE"*

N.B.

- Prospettiva finanziaria => riduzione costi ed aumento clienti
- Prospettiva clienti => migliorare la soddisfazione
- Prospettiva Processi interni => autorizzare la produzione e migliorare i rapporti con i clienti
- Prospettiva apprendimento e crescita => aumentare la motivazione dei collaboratori e dipendenti

VISION



OBIETTIVI E STRATEGIE



Imperativi di creazione del valore

Prospettiva  
finanziaria

Prospettiva  
dei clienti

Prospettiva  
apprendimento  
e crescita

Prospettiva  
processi  
interni

Fattori critici di successo

Indicatori di performance

Valori target e piani azione  
dei manager

# Il Rendiconto Finanziario

## Art. 2425 – ter c.c.

Dal "Rendiconto Finanziario" risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio ed alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella dell'investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione le operazioni con i soci.

## Informa i soci:

- Mezzi finanziari autofinanziamento e finanziamenti esterni;
- Attività d'investimento;
- Correlazione Fonti di Finanziamento ed Investimento;
- Cambiamenti intervenuti nel corso esercizio sulla situazione finanziaria.

**N.B.:** obbligo solo per società che redigono il Bilancio ordinario

## RISORSA FINANZIARIA

### Flussi finanziari

I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide.

### Disponibilità liquide

- Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.
- Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.

# Rendiconto finanziario - Art. 2425 - ter C.C.

## **Situazione finanziaria**

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.

## **Disponibilità liquide**

- Il rendiconto, inoltre, fornisce informazioni su:
  - le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
  - la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
  - la capacità della società di autofinanziarsi.

## FLUSSI

### Gestioni

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

### Interessi e dividendi

- Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).
- I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.

## FLUSSI

### Imposte sul reddito

I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa.

### Flussi finanziari in valuta estera

- I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera **al momento in cui avviene il flusso finanziario**.
- Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera **non realizzati** non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tenere conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.

## FLUSSI

### **Strumenti finanziari derivati**

- I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (Oic 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.
- Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto.
- I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## STRUTTURA

- Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie (presentate nella sequenza indicata):
  - attività **operativa**;
  - attività di **investimento**;
  - attività di **finanziamento**.

### **Attività operativa**

Il flusso finanziario dell'attività operativa può essere determinato con il **metodo indiretto** (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il **metodo diretto** (evidenziando i flussi finanziari).

- La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## STRUTTURA

### Forma di presentazione

- La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo **scalare**.
- Le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati.

### Modifiche

- Aggiunta di ulteriori flussi finanziari rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento.
- Ulteriori suddivisioni dei flussi presenti nelle categorie precedute da lettere maiuscole per fornire una migliore descrizione delle attività svolte dalla società.
- Raggruppamento dei flussi presenti nelle categorie precedute da lettere maiuscole quando è irrilevante.

**N.B.:** Qualora ciò sia necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## FLUSSI FINANZIARI

### Confronto

- Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'**esercizio precedente**.
- Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, devono essere segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

### Senza compensazioni

I flussi finanziari sono presentati **al lordo del loro ammontare**, ossia **senza compensazioni**, salvo ove diversamente indicato: tale principio vale sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria.

## **DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Nel rendiconto finanziario sono indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## DETERMINAZIONE CON IL "METODO INDIRETTO"

- L'utile (o la perdita) dell'esercizio, oppure l'utile (o la perdita) prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di:

- elementi di **natura non monetaria**, ossia poste contabili che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide nel corso dell'esercizio e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto;

Esempi: **ammortamenti** di immobilizzazioni, **accantonamenti** ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per Tfr, svalutazioni per perdite durevoli di valore; utili non distribuiti relativi a partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto.

- **variazioni del capitale circolante netto** connesse ai costi o ricavi dell'attività operativa; (Rappresentano gli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.)

Esempi: **variazioni di rimanenze**, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## DETERMINAZIONE CON IL "METODO INDIRETTO"

- operazioni i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'**attività di investimento e finanziamento**.

Esempi: plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività.

**N.B.:** Tali rettifiche hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## **DETERMINAZIONE CON IL "METODO DIRETTO"**

Il flusso finanziario derivante dalla gestione reddituale può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle operazioni incluse nell'attività operativa, in base agli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## ATTIVITA' OPERATIVA - OGGETTO

I flussi finanziari all'attività operativa comprendono, generalmente, i flussi che derivano dalla **acquisizione, produzione e distribuzione** di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.

### Esempi

- Incassi dalla **vendita di prodotti** e dalla **prestazione di servizi**.
- Incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi.
- Pagamenti per l'acquisto di **materie prime**, semilavorati, **merci** e altri fattori produttivi.
- Pagamenti per l'acquisizione di **servizi**.
- Pagamenti a e per conto di **dipendenti**.
- Pagamenti e rimborsi di **imposte**.
- Incassi per **proventi finanziari**.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## ATTIVITA' OPERATIVA - OPERAZIONI

- L'attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi.
- Le operazioni dell'attività operativa sono riflesse nel conto economico e rappresentano anche le **fonti di finanziamento** dell'impresa, in particolare quelle dell'**autofinanziamento**.

Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## ATTIVITA' INVESTIMENTO

### Oggetto

I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla **vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie** e delle attività finanziarie non immobilizzate.

### Classificazione

La società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), indicando separatamente le attività finanziarie non immobilizzate.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## ATTIVITA' INVESTIMENTO

### Flussi finanziari

I flussi finanziari derivanti dall'**acquisto** (vendita) di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'**uscita** (entrata) effettivamente sostenuta (incassata) nell'esercizio, **pari al complessivo prezzo di acquisto** (prezzo di realizzo) **rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori** (crediti verso clienti) di immobilizzazioni; ciò al fine di evidenziare in modo unitario le risorse finanziarie assorbite (generata) dall'operazione di acquisto (vendita).

### Plusvalenza o minusvalenza

Considerato che nel **conto economico** è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, la società rettifica l'utile/perdita dell'esercizio nella gestione operativa per il valore della plus/minusvalenza.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## **ATTIVITA' INVESTIMENTO**

### **Esempi di flussi generati o assorbiti dall'attività**

- Acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali (incluse le immobilizzazioni materiali di costruzione interna).
- Acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali quali, ad esempio, i brevetti, i marchi, le concessioni; questi pagamenti comprendono anche quelli relativi agli oneri pluriennali capitalizzati.
- Acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate.
- Acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni.
- Acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni.
- Erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## ATTIVITA' FINANZIAMENTO

### Oggetto

I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'**ottenimento** o dalla **restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito**.

### Classificazione

La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## ATTIVITA' FINANZIAMENTO

### Esempi di flussi generati o assorbiti dall'attività

- Incassi derivanti dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio.
- Pagamento dei dividendi.
- Pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie.
- Incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, cambiali, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine.
- Incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## OPERAZIONI NON MONETARIE

Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario.

### Esempi

- Scambio di partecipazioni.
- Conversione di debiti in capitale.
- Permuta di attività.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO (Se rilevanti)

Ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiegazione delle circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili.

- Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da:
  - restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili;
  - un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO (Se rilevanti)

### Schemi di riferimento

- Il rendiconto è, di norma, presentato in forma scalare e gli schemi di riferimento sono esposti nell'Appendice A dell'Oic 10.
- Tuttavia, la società può incrementare il livello di dettaglio ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.
- Il revisore deve verificare il riporto dei dati dell'esercizio precedente ai fini della comparabilità. Qualora i flussi non siano comparabili con quelli dell'esercizio precedente, questi ultimi devono essere adattati e la non comparabilità deve essere commentata in calce al rendiconto finanziario.

# Rendiconto finanziario – contenuto e struttura del rendiconto finanziario

## RENDICONTO FINANZIARIO

- A. **Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale**
  - Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto;
  - Variazioni del capitale circolante netto
  - Altre rettifiche
- B. **Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento**
- C. **Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**

Incremento delle disponibilità liquide ( $A \pm B \pm C$ )

**Disponibilità liquide al 1.01 anno "x+1"**

di cui depositi bancari:

**Disponibilità liquide al 31.12 anno "x+1"**

di cui depositi bancari:

# IL BILANCIO D'ESERCIZIO

## D.LGS. 139/2015

- ➡ Art. 2423 – 2423 – bis e 2426 cc;
- ➡ Art. 6 D. Lgs. 139/2015;

I nuovi principi di redazione e criteri di valutazione del bilancio

# BILANCIO E PRINCIPI DI REDAZIONE



CLAUSOLA GENERALE - Il bilancio deve rappresentare in modo **veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.)



> PRINCIPIO DI RILEVANZA

> PRINCIPIO DI PREVALENZA

# IL D.LGS. 139/2015 è intervenuto

- Art. 2423 comma 4 => Redazione bilancio
- => Introducendo il "principio di rilevanza", in virtu' del quale "*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.*

**N.B.!!** => *Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*

# IL D.LGS. 139/2015 è intervenuto

- Art. 2423 - bis = Principio redazione bilancio
- ⇒ Intervenendo sul "principio di prevalenza" della sostanza sulla forma sancendo espressamente che, "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

**N.B.!!** =>

**Viene così abbandonato ogni riferimento alla funzione economica delle attività e passività.**


# I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

## PRINCIPIO DELLA **CONTINUITA'** DELLA GESTIONE



La rivalutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

## PRINCIPIO DELLA **PRUDENZA**



Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;  
. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

# I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA  
**COMPETENZA  
ECONOMICA**



Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso del pagamento

PRINCIPIO DELLA  
**VALUTAZIONE  
SEPARATA DEGLI  
ELEMENTI ETEROGENEI**



Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

# I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

## PRINCIPIO DELLA COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE



I criteri di valutazione **non possono essere modificati** da un esercizio all'altro.

**Deroghe** a questo principio sono consentite in casi eccezionali.

La nota integrativa **deve motivare**, la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.

# **Rapporto tra Bilancio d'esercizio e Reddito d'impresa**

## RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

- Il legislatore fiscale assume come punto di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale => **il Bilancio d'esercizio**;
- In tal modo si genera un "**rapporto di dipendenza**" del reddito d'impresa dal risultato del Conto economico;
- Si tratta di una **dipendenza "parziale"** in quanto i risultati del Conto economico vengono "**variati**" in nome di esigenze proprie della normativa fiscale

## RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

In altri termini:

- Si prende a riferimento il conto economico in quanto **il risultato d'esercizio è, comunque, il "migliore" indicatore** di reddito espresso da una data attività d'impresa:
- (secondo l'art. 2217, comma 2, del codice civile, **il conto economico deve dimostrare con "evidenza e verità"** gli utili conseguiti e le perdite subite;
- l'art. 2423, comma 2, **il bilancio deve rappresentare "in modo veritiero e corretto" il risultato economico dell'esercizio;**
- Vi è d'altra parte interessante da parte dell'Erario alla **certezza del rapporto tributario;**
- Vi è pure **l'interesse a contrastare manovre elusive ed evasive;**

## RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

La legge tributaria impone quelle "variazioni" ritenute necessarie all'attività di accertamento e di riscossione, semplificando o predeterminando i criteri per quantificare i componenti positivi o negativi di reddito.

Cosicché, con le variazioni in aumento o in diminuzione, si passa:

- Dal **concetto** di "costi e ricavi" (*nozione economica*) al **concetto** di "ricavi tassabili" e di "costi deducibili" (*nozione fiscale*);
- Dal **concetto** di "utile d'esercizio" al **concetto** di "reddito d'impresa".

## RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

I principi guida che il legislatore fiscale persegue nel "tradurre" i risultati del conto economico in termini di "reddito d'impresa" sono i seguenti:

- Il principio di competenza;
- Il principio di corretta valutazione (si tratta cioè di tutte quelle norme finalizzate a determinare i criteri con i quali si valorizzano i componenti negativi e positivi di reddito);
- Il principio di certezza e determinabilità, in base al quale, al fine dell'applicazione del principio di competenza, e quindi al fine di realizzare una corretta correlazione tra costi e ricavi, occorre che i componenti di reddito siano certi nella loro esistenza e determinati nel loro ammontare (e quindi pure che siano documentati: cd. Principi di documentazione);

## RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

- Il principio di continuità, in base al quale le valutazioni di bilancio si operano considerando la continuità della vita aziendale;

*Secondo questo principio, pertanto, i beni dell'impresa in tanto hanno un valore in quanto suscettibili di produrre un reddito nel futuro;*

Inoltre, per realizzare la correlazione tra costi e ricavi, le rimanenze si iscrivono nelle componenti positive a fine esercizio e nelle componenti positive all'inizio dell'esercizio successivo.

## PRINCIPIO INDEROGABILE DI COMPETENZA ART. 109 DPR 917/86

In tema di determinazione del reddito d'impresa, **le regole sulle imputazioni temporali dei componenti di reddito positivo e/o negativo di cui all'art. 109 DPR 917/86 sono tassative ed inderogabili** non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente del reddito diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. (cfr. Corte di Cassazione sent. 13 maggio 2019 N. 7121 – Corte di Cassazione sent. 30 luglio 2018 N. 20095)

# **Il Reddito d'impresa art. 83 DPR 917/86**

# Schema determinazione Reddito d'impresa

## "Dal risultato di bilancio al reddito d'impresa"

Risultato netto di bilancio (utile o perdita) (se las: +/- componenti non transitati da Ce e imputati direttamente a patrimonio netto)

### A) Variazioni in aumento:

- > Maggiori proventi tassabili
- > minori oneri deducibili

### B) Variazioni in diminuzione:

- Maggiori proventi tassabili
- Minori oneri deducibili

**REDDITO D'IMPRESA**

## Schema determinazione Reddito d'impresa "Dal risultato di bilancio al reddito d'impresa"

Le variazioni in aumento e/o diminuzione da apportare al risultato civilistico vengono suddivise:

- Variazioni fiscali per "differenze temporanee";
- Variazioni fiscali per "differenze permanenti";

**N.B.!!** le variazioni "differenze temporanee" determinano lo stanziamento di imposte differite e/o anticipate

## Le "differenze temporanee":

**A) Imposte differite:** *si tratta di imposte che saranno pagate in futuro e sono generate da "differenze temporanee" che rinviano la tassazione:*

- *sono imposte civilisticamente di competenze dell'esercizio. In pratica sono imputati all'esercizio costi fiscali maggiori di quelli civilistici, riducendo la tassazione;*
- **N.B.!!** => *le imposte risparmiate, saranno pagate in futuro.*

## Le "differenze temporanee":

**B) Imposte anticipate (o prepagate):** si tratta di imposte pagate nell'esercizio generate da differenze temporanee che anticipano la tassazione:

- Sono imposte civilisticamente di competenza di futuri esercizi;
- Derivano da costi civilisticamente di competenza ma fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, in successivi esercizi;
- Le imposte pagate in più nell'esercizio saranno recuperate in futuri esercizi;

**Il Principio di Inerenza**  
**dei costi aziendali**  
**art. 109 – comma 5 DPR 917/86**

## PRINCIPIO DI INERENZA

- Il **principio di inerenza** => determinazione reddito d'impresa.

### **Art. 109 – comma 5 TUIR:**

- I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e/o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza;
- I ricavi le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza e/o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni di cui ai principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità.

**N.B.!!** => il "concetto di inerenza" discende dal principio di capacità contributiva Art. 53 della Costituzione

## PRINCIPIO DI INERENZA

Inerenza dei costi =>

Onere della prova

- La prova dell'inerenza dei costi ricade sul contribuente.
- Corte di Cassazione Sent. N° 1709/2007, N° 10257/2008; N° 4554/2010; N° 5374/2012;

## PRINCIPIO DI INERENZA

- Inerenza cd. *Intrinseca*, che riguarda quelle spese "strettamente necessarie o comunque fisiologicamente riconducibili" alla sfera imprenditoriale (costi per l'acquisto di materie prime, di macchinari o strumenti indispensabili per la produzione, ecc), per le quali grava sul fisco, che intende disconoscerle, fornire la prova della non inerenza;
- Inerenza cd. *Estrinseca*, relativa a quelle spese non immediatamente decifrabili o di dubbio collegamento con l'attività dell'impresa (spese straordinarie, eccessive, apparentemente inutili o non necessarie), la cui prova grava sul contribuente. (cfr. Cass. N. 6548, 27.04.2012)

## PRINCIPIO DI INERENZA

### La valenza "qualitativa dell'inerenza" (Antieconomicità)

Il **principio dell'inerenza** deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo scevro da riferimenti di utilità e/o di vantaggio afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinto dalla nozione di congruità del costo.

(cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 450/2018  
- 3170/2018)

## PRINCIPIO DI INERENZA

### Inerenza "quantitativa" e congruità dei costi

- Inerenza quantitativa in relazione a costi tipologicamente connessi con attività imprenditoriale generatrice di reddito ma d'identità sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali e relative esigenze;
- Congruità del costo con valutazione dello stesso anche se eccessivo ma sostenuto per soddisfare interessi estranei all'impresa;

**N.B.!!** => **Deducibilità dei costi con inerenza quantitativa e congruità deve essere provata dal contribuente . (cfr. Corte di Cassazione: Sent. N° 21184/2014, 4570/2001, 6656/2016)**

## PRINCIPIO DI INERENZA

### Inerenza dei costi ed Iva

Si consente al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre la qualità dell'imprenditore acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, e inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza a strumentalità a carico dell'interessato. (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 16697/2013, N° 6548/2012, 2599/2014)

## PRINCIPIO DI INERENZA

### Componenti negativi del reddito

- Affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. (cfr. Corte di Cassazione N° 6650/2006)

## PRINCIPIO DI INERENZA

### Deduzione dei costi che si intendono dedurre dai ricavi

- La norma formula il cosiddetto "*principio di inerenza*" e cioè il principio della riferibilità dei costi che si intendono dedurre ai ricavi: siffatta riferibilità, per, non richiede la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione economica teorica (cioè, la cosiddetta latenza probabile degli stessi), avuto riguardo alla tipologia organizzativa del soggetto, che genera quindi partite passive deducibili se i costi riguardano l'area o il comparto di attività destinati, anche in futuro, a produrre partite di reddito imponibile". (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 21184/2014)

## PRINCIPIO DI INERENZA

### Costo documentazione di supporto

- Per provare il requisito dell'inerenza "non è sufficiente che la spesa sia stata dell'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa". (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 45070/2001)